



OSSERVAZIONI ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE “DISPOSIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO E LA PROMOZIONE DELLE ZONE MONTANE”

Come noto, in data 1° marzo 2024, è stato pubblicato il testo “bollinato” del Disegno di Legge “Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane”, incardinato in Senato per l’esame delle relative commissioni parlamentari, secondo il consueto iter legislativo.

In data 8 febbraio 2024, la Conferenza Unificata ha espresso parere favorevole ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul disegno di legge, riportando in allegato il **parere favorevole della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome** sull'ultima versione del provvedimento diramata in data 7 febbraio, condizionato all'accoglimento della proposta emendativa in merito all'articolo 2 di seguito riportata:

1. all'articolo 2, comma 1, secondo periodo, le parole "con la collaborazione di cinque esperti " sono sostituite dalle seguenti "*con la collaborazione di sei esperti*" e proponendo altresì le ulteriori osservazioni di seguito riportate:
 - le Regioni chiedono di aumentare, da un lato, le risorse previste dalla legge 30 dicembre 2021 n.234 comma 593 (art. 4 - Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane) per un importo pari a quanto destinato alla copertura delle misure di fiscalità di cui ai Capi III, IV e V e, dall'altro, di esplicitare meglio le modalità e/o i criteri di ripartizione tra quota statale e regionale, al netto di quanto destinato alle misure di fiscalità di cui ai Capi III, IV e V e alla SMI, per la quale si chiede di esplicitare il riferimento alle strategie regionali di sviluppo sostenibile e di chiarire come verrà elaborata la Strategia per la montagna italiana (SMI, di cui all'articolo 3), al fine di evitare sovrapposizioni con le strategie regionali specifiche sulla montagna e settoriali e in particolare quante risorse verranno dedicate alla stessa;
 - di chiarire come verrà elaborata la Strategia per montagna italiana (SMI, di cui all'articolo 3), al fine di evitare sovrapposizioni con le strategie regionali specifiche sulla montagna e settoriali e in particolare quante risorse verranno dedicate alla stessa;
 - di considerare la possibilità di notificare la legge, con riferimento alla disciplina degli aiuti di Stato, anche in considerazione del limitato plafond per le imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli.

In aggiunta alle richieste emendative soprariportate si richiede:

1. di rivedere la disciplina della **sanità di montagna** così come prevista dall’attuale articolo 6. In particolare, si rappresenta che:
 - a. nel testo attualmente le disposizioni sembrano riferirsi unicamente alle aziende e agli enti del SSN: si chiede di includere anche un riferimento ai servizi socio-assistenziali, i quali, sebbene posti in capo agli enti locali, contribuiscono in modo importante alla risposta assistenziale territoriale;

- b. per evitare interpretazioni erranee, si ritiene auspicabile conformare la terminologia tecnica contrattuale utilizzata sia nel testo delle norme sia nei documenti che lo accompagnano: dalla lettura complessiva delle disposizioni, infatti, si evidenziano incongruenze nella terminologia utilizzata (l'ultimo periodo del comma 1 fa riferimento ai "medici"; nel documento "Sintesi dell'AIR e principali conclusioni" tra i destinatari delle specifiche misure di sostegno contemplate si citano "medici e operatori socio-sanitari", non richiamando più gli esercenti le professioni sanitarie; al capitolo degli obiettivi dell'intervento - obiettivi specifici, si citano nuovamente gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori socio-sanitari);
 - c. alcune disposizioni (e.g. comma 1, primo periodo) sono specificatamente rivolte agli esercenti le professioni sanitarie e agli operatori socio-sanitari. Data l'importante carenza di personale nel SSN, che investe non solamente tali figure, si ritiene di contemplare anche le figure della dirigenza;
 - d. si chiede di chiarire se la parola "medici" debba intendersi riferita, sia ai dirigenti sanitari dell'area sanità del CCNL, sia ai medici convenzionati con riferimento agli Accordi Collettivi Nazionali (ACN);
 - e. si chiede una valutazione di carattere generale in merito ai destinatari delle misure di cui al comma 2 dell'art. 6, in quanto la formulazione attuale sembrerebbe ricomprendere solo i medici del ruolo unico di assistenza primaria (c.d. medici di base) e non anche i pediatri di libera scelta e gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali, che rappresentano le altre due tipologie di figure professionali convenzionate con il SSN nell'ambito degli ACN;
 - f. si chiede una deroga legislativa al concorso delle regioni a statuto speciale per il finanziamento degli incentivi per i medici di montagna;
2. di inserire un articolo che affermi il principio di autoresponsabilità nella fruizione dei percorsi escursionistici di montagna, riducendo la responsabilità dei proprietari dei terreni e degli enti locali per gli incidenti. Tale modifica si rende necessaria in risposta alle preoccupazioni per le possibili richieste di risarcimento da parte di enti locali e privati. La proposta si ispira al modello svizzero, dove l'autoresponsabilità è un principio consolidato, e prende spunto anche dalla recente normativa italiana sugli sport invernali. Essa intende promuovere una maggiore consapevolezza e prudenza tra gli escursionisti, incoraggiando un comportamento responsabile e consapevole, limitando così le responsabilità ai sensi degli articoli 2043 e 2051 c.c.

A seguito dell'audizione tenutasi lo scorso 25 giugno, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ritiene necessario l'inserimento, nel disegno di legge in epigrafe indicato, delle seguenti proposte emendative.

Inserire il seguente articolo:

Art. X
(Reti escursionistiche di montagna)

1. *La presente legge, nel riconoscere il ruolo delle reti escursionistiche delle zone montane*

quali infrastrutture viarie fondamentali per la tutela e la promozione del patrimonio ambientale, paesaggistico e storico-culturale dei relativi territori nonché per la diffusione di un turismo ecosostenibile, promuove la fruizione consapevole e informata dei relativi percorsi, al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità degli escursionisti.

2. *Chiunque intraprende un percorso escursionistico in zone montane è responsabile della sicurezza e della protezione della propria persona nonché dei soggetti minori di età o incapaci accompagnati ed è tenuto a informarsi per conoscere i rischi connessi alla frequentazione di ambienti montani, con particolare riferimento alle caratteristiche, alla morfologia e alle variabili climatiche del territorio. I fruitori dei percorsi escursionistici, in applicazione del principio di autoresponsabilità, programmano e intraprendono l'escursione con le necessarie cautela e diligenza, utilizzano abbigliamento e attrezzatura adeguati alle caratteristiche e al grado di difficoltà dei percorsi, si attengono alle indicazioni fornite dall'apposita segnaletica e dalle ulteriori informazioni disponibili, tenuto conto delle proprie condizioni fisiche e mentali, della propria preparazione tecnica, nonché delle previsioni meteo e nivologiche.*

Proposta additiva

11.2

All'articolo 11, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: “, *definendo anche un numero massimo di grandi carnivori compatibili con le finalità della presente legge.*”.

Relazione illustrativa

L'obiettivo della legge è chiaro, ma il legislatore deve anche creare gli strumenti per garantire il raggiungimento dell'obiettivo. Attualmente, i lupi sono una delle ragioni principali dell'abbandono delle aree montane, che porta al degrado. La montagna è un paesaggio culturale che esiste solo perché l'uomo se ne prende cura. Per questo motivo è necessario mantenere l'equilibrio tra allevamento e grandi carnivori. Questo obiettivo può essere raggiunto solo limitando il numero dei grandi carnivori, in particolare dei lupi. Altrimenti la pressione sull'allevamento sarà troppo forte e le aree montane saranno abbandonate e desertificate. Anche le misure di protezione del bestiame funzionano inoltre solo se il numero di lupi verrà limitato. I legislatori devono finalmente dimostrare di essere disposti a garantire un equilibrio, come per tutti gli altri animali selvatici. La direttiva europea non è un ostacolo, come dimostrano le normative francesi e svedesi. Con il presente emendamento si propone, quindi, che stato e regioni possano definire un numero massimo di grandi carnivori compatibili con le finalità della presente legge.

Comma aggiuntivo

11.3

Dopo il comma 2 dell'articolo 11 aggiungere il seguente comma: “3. *All'interno delle zone montane di cui alla presente legge, le Regioni e le Province autonome definiscono aree nelle quali non possono essere attuate misure di prevenzione e di tutela delle greggi a causa*

delle condizioni geomorfologiche. In tali zone i presupposti e le condizioni ai sensi dell'articolo 16, comma 1, primo periodo, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 Maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, sono considerati soddisfatti.”.

Relazione illustrativa

Nelle aree montane, la situazione geomorfologica e geografica non consente l'uso di recinzioni per proteggere le mandrie. La Direttiva UE prevede un indennizzo per gli animali da pascolo uccisi dai grandi carnivori solo se vengono attuate misure di protezione delle mandrie. Nelle aree montane, dove ciò non è possibile a causa del terreno (ripidità del terreno, pietre, sentieri, corsi d'acqua, rocce, ecc.), il proprietario del bestiame subisce un doppio danno: non può proteggere la sua mandria e non riceve alcun risarcimento se i suoi animali vengono uccisi dal lupo.

Proposta additiva

13.3

All'art. 13, primo, secondo e terzo comma, dopo le parole: *“benefici per l'ambiente”* inserire le seguenti: *“per la manutenzione del territorio”*.

Relazione illustrativa

Con il presente emendamento si propone di applicare le disposizioni dell'articolo anche ai servizi ecosistemici benefici per la manutenzione del territorio.

Roma, 11 luglio 2024